

PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

LE CRITICITÀ OPERATIVE NELLE PROCEDURE DI AUA

Riferimenti provinciali

Dirigente del Settore: ing. Danilo Burastero
(d.burastero@provincia.savona.it)

Responsabile del Servizio: ing. Daniele Lisena
(d.lisena@provincia.savona.it)

Ufficio aria, rumore e odori: dott. Gianluca Vallin
(g.vallin@provincia.savona.it)

Ufficio rifiuti: dott.ssa Simona Briata, dott. Nicolas Resio
(s.briata@provincia.savona.it – n.resio@provincia.savona.it)

Ufficio acque: dott. Mattia Vanni (m.vanni@provincia.savona.it)

A) Nuova istanza AUA presentata al SUAP territorialmente competente. Il SUAP:

- I. verifica la completezza documentale (marca da bollo annullata; compilazione della modulistica in tutte le parti necessarie; presenza e completezza di tutti gli allegati ad esempio: relazione tecnica, planimetrie, schemi impiantistici, relazione acustica, ecc..) e titolo a richiedere autorizzazione (concessione, proprietà, locazione);
- II. procede ai sensi del combinato disposto dell'art 4 D.PR 59/2013 e dell'art. 14 c.2 della Legge 241/1990 (ad indire la conferenza dei servizi nel caso che occorra l'acquisizione di più pareri non solo ambientali, edilizia, VVF, sanitari, ecc.); nel caso sia richiesta solamente AUA, quindi solo pareri ambientali (rumore, aria, acqua, rifiuti) l'indizione spetta all'A.C. (Provincia) art. 4 c. 7 D.P.R. 59/2013;
- III. nel caso specifico in cui il sito produttivo ricada in area portuale le competenze del SUAP sono dirette dal SUA dell'Autorità Portuale (Vado Ligure, Savona, Bergeggi);
- IV. trasmissione dell'istanza all'A.C. ed alle amministrazioni competenti (tra cui anche gli uffici comunali, gestori del S.I.I., ASL, Capitaneria, ecc.); il Comune ha competenze in materia di acustica e rilascio nulla osta (salvo i casi sopra comunali, in tal caso è la Provincia);

B) istanza modifica AUA (art. 6 D.P.R. n. 59/2013):

- I. se la modifica è sostanziale (inserimento di nuovi scarichi idrici, emissioni, rilevante aumento della capacità produttiva o del consumo di materie prime, opere edilizie, pareri VVF, ecc..) l'istanza deve essere presentata al SUAP o SUA (iter identico al caso precedente);
- II. nel caso di modifica non sostanziale l'istanza va presentata all'A.C. (e per conoscenza al SUAP). L'A.C. è Provincia su temi di competenza o Comune in altri casi. Essa può valutare di non esprimersi - silenzio assenso (di solito si emette comunque presa d'atto) o provvedere all'aggiornamento AUA di sua competenza con preventiva richiesta dei pareri ambientali agli enti preposti (Comune, gestore del S.I.I.); successivamente il SUAP potrà valutare se necessario aggiornare il titolo AUA;
- III. ai sensi dell'Art. 14 c.3 del D.L. n. 19/2026 convertito in Legge n. 20/2026, non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 ((recante l'elenco delle industrie insalubri), pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220) del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) **voltura AUA:** l'istanza di voltura va presentata al SUAP o SUA dell'Autorità Portuale che verifica la completezza documentale (istanza congiunta tra subentrante e cedente, marca da bollo annullata, visura camerale ditta subentrante, atto notarile, Legge 45 bis del codice della navigazione, white list se dovuta) procederà a smistare l'istanza alla Provincia per i seguiti di competenza:

I. in caso di CDS l'A.P. produce assenso al rilascio concessorio o concessione, Provincia trasmette AUA e il suap portuale rilascia il provvedimento);

II. in caso di volture di AUA rilasciate da enti diversi da Provincia (anni antecedenti il 2017 specialmente per AUA aventi titolo abilitativo di autorizzazione agli scarichi), vanno rilasciate dall'ente che ha rilasciato l'AUA al tempo. Quindi se AUA comunale la voltura sarà comunale;

D) la normativa sugli scarichi ha modificato le competenze nel tempo. Vi sono AUA rilasciate dal Comune al tempo competente. Ciò comporta potenziali criticità. Provincia può non essere a conoscenza di dette AUA;

E) indicazioni per **pareri sanitari** nei procedimenti AUA e AIA (Prot-2025-0611441 del 23/12/2025 di Regione Liguria Servizio: Ambiente, Salute e Sicurezza chimica e dei laboratori):

I. si evidenziano i casi in cui può essere coinvolta l'ASL (a supporto del Sindaco) nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):

A) Emissioni in atmosfera - l'art 269 c. 3 del Dlgs 152/06 ss.mm.ii. prevede che nel corso della CDS si proceda anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Industrie insalubri);

B) Scarico di acque reflue - l'art. 8 comma 2 della L.R. 43/95 prevede il parere dell'Autorità Sanitaria per la tutela degli usi potabili, della mitilicoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica;

F)il **PPG** (“piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio”), ai sensi del R.R. n. 4/2009, non necessita di autorizzazione ma di approvazione. Detta approvazione viene recepita nell'AUA quando si necessita anche di tale titolo (es: autolavaggio con annesso distributore carburanti, impianti rifiuti, ecc..). Ci sono casi di approvazione di PPG approvati dal comune e AUA provinciale;

G) i **gestori dei servizi idrici** integrati devono rilasciare il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura. Detto nulla osta deve fornire eventuali prescrizioni in modo chiaro e pertinente, con riferimento ai limiti da rispettare, deroghe e altro di competenza. La progettazione dell'impianto atto a rispettare le condizioni dettate dagli enti compete al proponente. In caso siano incaricati consulenti vanno sempre verificate le prescrizioni da apporre in base alle competenze;

H) autorizzazioni scarichi **fuori ambito** (Andora, Testico, Stellanello)

I. se solo scarico (e nulla osta acustico), l'AUA viene rilasciata dalla Provincia di Imperia/E.G.A.T.O. Ovest Imperiese. Comunque è sempre meglio allinearsi soprattutto quando lo scarico è in acque superficiali;

II. se anche altre matrici (emissioni in atmosfera, rifiuti) allora AUA rilasciata da Provincia di Savona ma viene chiesto il nulla osta allo scarico alla Provincia di Imperia/E.G.A.T.O. Ovest Imperiese;

- I) tempistiche nulla osta acustici e nulla osta agli scarichi (gestori del S.I.I.); il rilascio tardivo comporta ritardi procedurali.
- J) **autorizzazioni alle emissioni** ai sensi dell'art.269 o 272 del D. Lgs. n. 152/2006: saltuariamente si procede ad autorizzare ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/2006 l'attività che per la tipologia o soglia di consumi rientrerebbe nell'art. 272 (carrozzeria) ma poichè non vengono rispettati i requisiti di cui all'Allegato 2 Parte II c.2 della DGR 808/2020 (prescrizioni per la ubicazione dei condotti di scarico) non può aderire all'autorizzazione generale di cui sopra; relativamente ai cantieri navali si rende necessario procedere ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, poichè non sono soddisfatti i requisiti di cui al par. 2.10 DGR 1154/2018 e s.m.i., (distanza inferiore a 200 mt dalla più vicina civile abitazione).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE